

FAQ_Fondo Incentivo Occupazione_FIO

1) D. L'incentivo FIO lo si può richiedere anche per gli impiegati?

R. NO. L'incentivo FIO dell'importo di € 600,00 è riconosciuto **agli operai** che non abbiano compiuto 30 anni (29 anni e 364 giorni) assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, anche con apprendistato professionalizzante e nelle ipotesi di trasformazione di contratto a tempo determinato. Il Voucher di € 150,00, invece, è riconosciuto nelle medesime ipotesi ad esclusione dell'apprendistato professionalizzante.

2) D. Quali imprese hanno diritto alla prestazione?

R. Tutte le imprese che al momento della richiesta del beneficio e al momento della compensazione da parte della Cassa edile/Edilcassa competente siano in regola con i versamenti in tutte le Casse edili/Edilcasse in cui abbiano una posizione aperta. Hanno diritto anche le aziende con un piano di rateizzazione in corso, purché in regola con il versamento delle rate. Le aziende richiedenti non devono aver licenziato nei 6 mesi precedenti un lavoratore con medesimo livello e mansione del lavoratore neoassunto.

3) D. Nei casi di lavoratori che nel medesimo mese risultino iscritti in più CE/ED quale sarà l'ente competente a ricevere la domanda?

R. La CE/ED competente sarà quella del luogo in cui avviene l'assunzione

4) D. Nel caso di trasferimento del lavoratore dopo 3 mesi su altro cantiere di competenza di altra CE qual è la CE/ED competente ad effettuare la compensazione?

R. La CE/ED competente rimarrà quella del luogo in cui è avvenuta l'assunzione.

5) D. Quali sono le scadenze successive a quelle del 30 settembre 2020 per presentare le domande?

R. Le domande di accesso all'incentivo devono pervenire alla CE/ED competente (ad eccezione della fase di avvio del fondo) entro 30 giorni dalla data di assunzione e/o trasformazione, attraverso l'invio della documentazione tramite PEC. Le domande saranno esaminate ed elaborate entro la fine del mese successivo a quello di chiusura del semestre. Si ricorda che i due semestri sono 1° ottobre - 31 marzo e 1° aprile-30 settembre.

6) ***D. Nel caso di revoca dell'incentivo già compensato quale sarà la procedura da seguire?***

R. In tale evenienza si provvederà a registrare, sulla posizione dell'impresa, il corrispettivo importo a debito maturato a seguito della revoca della compensazione che sarà prontamente comunicata all'impresa per il relativo recupero.

7) ***D. Per il computo del 30% si tengono in considerazione anche gli impiegati e i lavoratori a chiamata o part time?***

R. Sì. Ai fini del computo del 30% di cui al punto 8 del Regolamento si considera la media dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'impresa nel precedente anno Cassa Edile/Edilcassa, con arrotondamento all'unità superiore in caso di presenza di decimali.

Fermo restando il rispetto dei requisiti suddetti, all'impresa potrà essere riconosciuto l'incentivo per l'assunzione e/o trasformazione di almeno 1 lavoratore, indipendentemente dal numero dei lavoratori occupati

8) ***D. In caso di dimissioni del lavoratore l'incentivo viene revocato?***

R. NO. La revoca avviene nelle ipotesi di licenziamento di cui al punto 7 dell'art. 3 del Regolamento.

9) ***D. E' dovuto l'incentivo in caso di trasformazione del contratto di apprendistato?***

R. NO. L'incentivo è riconosciuto a tutte le imprese che assumono con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, anche in apprendistato professionalizzante, nonché nelle trasformazioni di contratti a tempo determinato.

10) ***D. E' obbligatorio richiedere entrambi gli incentivi (€600,00 compensazione contributi e € 150,00 voucher formativo) o le due provvidenze sono disgiunte?***

R. Non è obbligatorio richiedere entrambi gli incentivi. Risulta trainante, però, al fine della richiesta del voucher di €150,00, aver richiesto l'incentivo di € 600,00. Il bonus formativo dovrà essere richiesto presentando apposita domanda attraverso il modello denominato "Domanda di incentivo- Voucher Formativo".

11)

D. La compensazione per il riconoscimento del beneficio dei 600 Euro su quali voci deve essere imputata?

R. La compensazione va effettuata su tutto quanto dovuto dall'impresa nel mese di competenza, fermo restando la verifica della Cassa circa la capienza del Fondo Incentivo Occupazione.

FAQ_FIO II Ulteriori chiarimenti

- 1) D. Le istanze non accolte per incapienza del fondo e reinserite nel semestre successivo, devono essere sottoposte nuovamente a verifica della regolarità BNI prima di procedere alla compensazione?**

R. Sì. In caso di incapienza del fondo la Cassa comunicherà all'impresa esclusa che l'incentivo sarà compensato nel primo mese utile del semestre successivo, previo comunque controllo della sussistenza dei requisiti richiesti. Al termine di ogni semestre edile la Cassa, prima di procedere alla graduatoria, provvederà ad escludere le domande fatte pervenire da imprese divenute irregolari successivamente alla loro presentazione e, comunque escluderà quelle risultanti tali al momento dell'erogazione.

- 2) D. Quali sono le modalità di controllo del requisito di cui all'art. 3 punto 6 del Regolamento che prevede, ai fini del riconoscimento all'incentivo, il mancato licenziamento individuale o collettivo nei sei mesi precedenti l'assunzione?**

R. Il requisito richiesto all'art. 3 punto 6 del Regolamento è acquisito attraverso la dichiarazione resa dal datore di lavoro unitamente al modulo di domanda di incentivo.

La Cassa effettuerà il controllo sulla veridicità del requisito richiesto dal riscontro dei dati indicati nelle denunce mensili presentate successivamente all'inoltro della domanda.

- 3) D. Come si deve procedere alla verifica dell'anzianità contributiva dell'impresa (criterio A tabella e istruzioni applicative)?**

R. L'anzianità contributiva dell'impresa deve essere determinata dal primo mese di versamento contributivo risultante dal gestionale della Cassa fino al mese di presentazione della domanda. Non si computano i mesi che non hanno dato luogo ad alcun versamento contributivo.

- 4) D. Cosa accade nel caso in cui la domanda per accedere al beneficio viene presentata nel semestre successivo a quello di in cui avviene l'assunzione/trasformazione? (ad es. assunzione/trasformazione 20 marzo, domanda incentivo 15 aprile)**

R. Premesso che la richiesta di accesso all'incentivo deve pervenire entro 30 giorni, tramite PEC a pena di nullità, dalla data di assunzione/trasformazione del contratto di lavoro, laddove l'assunzione /trasformazione si verificasse nel corso dell'ultimo mese del semestre (ad es. 20 marzo), e la domanda di incentivo fosse presentata nel primo mese del semestre successivo (15 aprile), in questo caso il punto C) della Tabella e Istruzioni applicative dispone che ai fini del calcolo del requisito si

considera convenzionalmente il primo giorno del semestre edile di riferimento e per questo X è uguale a 0.

5) ***D. Alla luce della previsione di due semestri per la presentazione delle domande di incentivo, laddove il termine dei 180 giorni dall'assunzione per spendere il voucher presso le Scuole Edili, (previsto nell'art. 2 comma 1 del Regolamento), dovesse spirare in prossimità dell'effettuazione delle graduatorie, è possibile prevedere una proroga?***

R. Sì. Nelle more di ulteriori eventuali chiarimenti, si specifica che in tali casi l'impresa dovrà attivarsi quanto prima per l'utilizzo del voucher da spendere presso le Scuole Edili, prenotandosi per i primi corsi utili successivi al rilascio del voucher.

6) ***D. Può essere riconosciuta, quale valido requisito, la formazione delle 16 ore previste dal contratto effettuata da un ente diverso dalle Scuole Edili?***

R. No. Al fine del valido riconoscimento del requisito, l'effettuazione della formazione delle 16 ore prevista dal contratto, nell'ipotesi di prima assunzione nel settore, deve essere espletata dalle Scuole Edili facenti parte del sistema bilaterale delle costruzioni come individuate dalla circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 13/2012 o, comunque, realizzata direttamente dall'impresa in collaborazione con la Scuola Edile/Cpt.

Si precisa, inoltre, che al fine della verifica del requisito "formazione 16 ore" la Cassa potrà richiedere l'esibizione della relativa certificazione rilasciata dall'Ente Scuola o, comunque, contattare direttamente l'Ente presso il quale il lavoratore ha espletato la suddetta formazione.

7) ***D. In caso di revoca dell'incentivo già compensato deve essere parimenti revocato anche il voucher di € 150,00?***

R. No. In caso di revoca dell'incentivo non dovrà essere revocato il voucher utilizzato per un corso professionalizzante in favore dell'operaio.

FAQ_FIO III_Ulteriori chiarimenti

1) D. A quale data si deve fare riferimento al fine di verificare la capienza delle risorse a disposizione del Fondo Incentivo Occupazione (FIO) per l'erogazione dell'incentivo?

R. Il controllo delle risorse disponibili va effettuato subito dopo l'elaborazione della graduatoria, verificando la capienza del FIO all'ultimo giorno dell'ultimo mese del semestre da erogare (es. semestre ottobre/marzo - Graduatoria da elaborare entro aprile – Verifica disponibilità del Fondo l'ultimo giorno del mese di marzo).

2) D. L'impresa, successivamente alla comunicazione di avvenuta ammissione all'incentivo, può chiedere il trasferimento della somma incentivata presso altra Cassa dove risulta iscritta e operante, nel caso in cui non abbia più debiti da compensare con la Cassa Edile/Edilcassa competente all'erogazione?

R. Sì. A seguito della richiesta, effettuata per iscritto dall'impresa e previo controllo della insussistenza di debiti presso la Cassa competente all'erogazione, può essere prevista la compensazione presso altra Cassa, con conseguente passaggio delle relative somme dalla prima Cassa, nei seguenti casi:

- nel caso di cancellazione definitiva dall'anagrafe imprese della Cassa Edile/Edilcassa di competenza, la quale provvederà immediatamente al trasferimento delle somme presso la consorella in cui risulta attiva la posizione dell'impresa;
- nel caso di comunicazione di sospensione dell'attività da parte dell'impresa. In tale caso il trasferimento della somma a titolo di incentivo, alla Cassa in cui risulta attiva l'impresa, avverrà dopo sei mesi di effettiva sospensione dell'attività dell'impresa nella Cassa di competenza.

3) D. Con riferimento alla previsione di cui all'art. 3, co. 7 dell'Accordo: "il licenziamento per giustificato motivo oggettivo dell'operaio assunto o di un altro operaio occupato nella medesima unità produttiva con il medesimo livello contrattuale e con medesime mansioni, effettuato nei 6 mesi successivi...", i sei mesi successivi vengono calcolati dalla data di assunzione del lavoratore per cui l'impresa chiede l'incentivo o da quando è stato erogato il bonus?

R. I "successivi sei mesi" vengono calcolati a partire dalla data di assunzione del lavoratore.

4) ***D. Con riferimento alla previsione di cui all'art. 3, co. 7 dell'Accordo, la "medesima unità produttiva" è relativa al cantiere iniziale dove il lavoratore viene assunto oppure è riferita al cantiere dove il lavoratore si trova al momento del licenziamento?***

R. Il riferimento è all'unità produttiva nella quale il lavoratore è stato assunto.

5) ***D. Come può la Cassa verificare l'esistenza di altre richieste di incentivo, presso altre Casse, ai fini del rispetto requisito del 30% della media dei lavoratori a tempo indeterminato in forza [...], di cui all'art. 3, co. 8 dell'Accordo?***

R. Il rispetto di tale requisito (e quindi l'esistenza di altre richieste di incentivo presso altre Casse), può essere verificato esclusivamente tramite l'autodichiarazione dell'impresa.

6) ***D. Quale è il regime fiscale dell'incentivo dei 600 Euro riconosciuto alle imprese?***

R. L'incentivo di euro 600 nonché il relativo voucher assumono rilevanza ai fini delle imposte sui redditi e pertanto dovranno essere assoggettati, al momento dell'erogazione, alla ritenuta d'acconto al 4% prevista dall'articolo 28 del Dpr n. 600/1973.
